

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 810 del 19/05/2020 BOLOGNA

Proposta: DLV/2020/844 del 19/05/2020

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 82/2020 IN MERITO ALLA RIPRESA DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17/2005 E DEI TIROCINI DI CUI ALLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO"

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Paola Cicognani

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro", come modificata in ultimo dalla legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)", di seguito "legge regionale 17/2005";

Viste altresì:

- le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014, di seguito "linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 21/01/2020 recante "Autorizzazione all'agenzia regionale per il lavoro ad armonizzare le procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014";
- la propria Determinazione n. 161 del 30/01/2020 "Armonizzazione delle procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014";

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i Decreti di approvazione delle Ordinanze ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Visto in particolare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020 di approvazione dell'Ordinanza “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19” che, al punto 4, stabilisce tra l'altro la ripresa dei tirocini extracurricolari a decorrere dal 18 maggio, “laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività”;

Preso atto che la Presidenza della Giunta regionale in data 18/05/20 nel portale regionale – sezione dedicata alle misure regionali in materia di Coronavirus, all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus>, ha precisato che “Il punto 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 va inteso come possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo di tirocinio **per tutti i tirocini autorizzati o autorizzabili dall'Agenzia Lavoro dell'Emilia-Romagna** ai sensi della L.R. n. 17/2005 e ss.mm. e ii.”;

Viste le proprie determinazioni:

- n. 530 del 13/03/2020 “Modalità attuative delle disposizioni regionali del 12 marzo 2020 in merito ai tirocini extracurricolari per la gestione dell'emergenza da COVID-19;
- n. 629 del 03/04/2020 “Proroga dei termini di sospensione dei tirocini extracurricolari, in attuazione del DPCM 1 aprile 2020. Modifica alla propria determinazione n. 530/2020”;

Rilevata la necessità di:

- prendere atto della ripresa dei tirocini di cui alla legge regionale 17/2005 e i tirocini di cui alle “linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero”;
- precisare le modalità attuative della ripresa disposta dalla sopracitata ordinanza del 17 maggio;

Valutato di confermare quanto stabilito con la propria determinazione n. 530/2020 per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei tirocini con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante;

Visti:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;
- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la propria determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto "Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'agenzia regionale per il lavoro";
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." nonché l'allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020 della Regione Emilia-Romagna;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la propria determinazione n. 157 del 30/01/2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - ARL";

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015" e successive modifiche;
- n. 79 del 29/01/2016 "Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro";

Richiamata infine la propria determinazione n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta, responsabile del procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della legge n. 241/90;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che:

- a far data dal giorno 18 maggio 2020 è consentita la ripresa dei tirocini di cui alla legge regionale 17/2005 e dei tirocini di cui alle “linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero” presso il soggetto ospitante, qualora il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sulla ripresa del tirocinio, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività;
 - fino al termine dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 permane la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza;
2. di dare atto che, qualora il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio dopo la sospensione, la comunicazione obbligatoria di proroga di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000 per il recupero del periodo di sospensione verrà inviata:
- entro 5 giorni dalla ripresa del tirocinio in caso di scadenza del tirocinio prevista durante il periodo di sospensione;
 - entro 5 giorni dalla scadenza del tirocinio in caso di scadenza del tirocinio in data successiva alla data di ripresa;
3. di precisare che, nel caso dei tirocini di cui alle “linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero”, il recupero del periodo di sospensione mediante proroga è possibile purché entro i limiti della durata del permesso di soggiorno del tirocinante;
4. di stabilire che:
- la sospensione dei tirocini può essere prolungata, fino al termine dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19, qualora non sia possibile la ripresa immediata presso il soggetto ospitante;
 - il rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus è responsabilità dell'ospitante e il promotore è tenuto a segnalare all'Agenzia eventuali irregolarità;
5. di stabilire altresì che i tirocini restano sospesi:
- qualora il soggetto ospitante non sia in grado di garantire il rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali di sicurezza previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività;
 - qualora il soggetto promotore, quello ospitante o il tirocinante non siano disponibili alla ripresa del tirocinio in presenza;
 - in caso di tirocini già avviati presso soggetti ospitanti che fruiscono di Cassa Integrazione Guadagni le cui attività siano integralmente

sospese o, in caso di sospensione parziale, siano sospese le attività equivalenti a quelle del tirocinio;

6. di dare atto che:
 - la fruizione di Cassa Integrazione Guadagni da parte del soggetto ospitante non pregiudica la prosecuzione dei tirocini;
 - è consentito l'avvio di **nuovi** tirocini presso soggetti ospitanti che fruiscono di Cassa Integrazione Straordinaria di cui al D.lgs 148/2015 o Cassa Integrazione in Deroga di cui al decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, esclusivamente previo specifico accordo di cui all'art. 26 bis, comma 1, lett. C della legge regionale 17/2005;
 - per l'avvio di nuovi tirocini presso soggetti ospitanti che fruiscono di Cassa Integrazione Ordinaria o di Fondo d'Integrazione Salariale di cui al D.lgs 148/2015 non è richiesto lo specifico accordo di cui all'art. 26 bis, comma 1, lett. C della legge regionale 17/2005;

7. di stabilire che le richieste di visto endoprocedimentale ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cui alla propria determinazione n. 161/2020 per i tirocini di cui alle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" per tirocini con data di avvio prevista successiva al 18/05/2020 saranno istruite secondo le procedure di cui alla sopracitata propria determinazione n. 161/2020;

8. di confermare quanto stabilito con la propria determinazione n. 530/2020 per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei tirocini con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante, e cioè che:
 - tutti i tirocini con svolgimento delle attività previste dal progetto formativo con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante possono proseguire ed essere attivati a condizione che, acquisita la disponibilità del soggetto ospitante e del tirocinante, sussistano le condizioni logistiche, organizzative e che tali modalità consentano lo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo;
 - il soggetto promotore è tenuto a conservare agli atti tutta la documentazione che attesti le condizioni di cui al precedente punto 6;
 - l'Agenzia regionale per il Lavoro, nell'ambito dei controlli di secondo livello di cui alla propria determinazione n. 852/2019, verificherà anche la sussistenza delle condizioni per lo svolgimento dei tirocini con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante;

9. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

Paola Cicognani